

# *CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA*



*Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane*

## **Inaugurazione anno giudiziario 2019**

Ecc.mo Presidente della Corte di Appello, Ecc.mo Signor Procuratore Generale, Ill.mo Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, auguro a tutta la magistratura giudicante, la magistratura requirente al personale amministrativo e a tutta l’avvocatura del distretto un buon anno giudiziario; che sia un 2019 ricco di equilibrio e fermezza, ognuno nelle rispettive funzioni, nel contribuire ad affermare i principi costituzionali del giusto processo.

L’anno che ha inizio si preannuncia cruciale per la fisionomia che assumerà il processo penale alla luce della riforma che il Governo ha proclamato ed inserito in agenda.

Spiace rilevare come l’approccio alla soluzione degli annosi problemi che attanagliano il processo penale non sembra, ancora una volta, quello più appropriato: a fronte della volontà dichiarata di operare una riduzione dei tempi del processo penale è stata, infatti, approvata con il “voto di fiducia” - che ha svilto il dibattito parlamentare - la legge c.d. “spazzacorrotti” con la quale dal 1° gennaio 2020 di fatto verrà soppresso l’unico istituto di diritto sostanziale - la prescrizione - funzionale a quello stesso obiettivo e quindi alla ragionevole durata del processo, senza nemmeno attendere gli effetti della recente riforma Orlando.

Si vuole un processo breve e anziché introdurre nuovi termini di decadenza per imporre un’accelerazione, per esempio nella fase delle indagini preliminari che notoriamente è il momento nel quale maturano gran parte delle prescrizioni, si introduce una sorta di “processo eterno” nel quale la sentenza pronunciata in primo grado, di condanna e persino di assoluzione, consente di prolungare all’infinito la definizione del procedimento.

Il processo è troppo lungo? Bene, allora prendetevi ancora più tempo per farlo!

Siamo di fronte ad un simulacro di processo penale, ad una sorta di assoluzione sospesa o apparente che richiama alla memoria le suggestive pagine del Processo di Kafka. Parliamo però del nostro codice penale e non di letteratura. Centocinquanta professori universitari di diritto hanno firmato un appello rivolto al Presidente della Repubblica al fine di invitarlo a non promulgare la legge sulla prescrizione in quanto palesemente in contrasto con il principio del giusto processo e del corollario della sua ragionevole durata. Sappiamo quanto sia limitato il sindacato di legittimità costituzionale riservato al Capo dello Stato ma auspico che l'orientamento accademico, ulteriormente approfondito, possa portare la Corte Costituzionale, in un futuro inevitabilmente non prossimo, a dichiarare l'illegittimità costituzionale del "processo eterno".

Il Governo ha annunciato la volontà di aprire un tavolo di consultazione. Sarebbe al lavoro una "task force" di esperti giuristi ma non è nota la sua composizione né il contenuto, anche solo a livello embrionale, dell'ambizioso progetto.

L'ANM, dal canto suo, ha bruciato i tempi presentando un documento di proposte legislative che a dire il vero è stato criticato - e ne sono lieto - da alcuni magistrati e da alcune componenti della stessa ANM. Auspico che queste critiche portino ad una ridefinizione delle proposte ma ad oggi la posizione dell'ANM è questa e può essere così sintetizzata nelle sue linee essenziali:

1) abolizione del divieto di *reformatio in peius* che si affianca e così irragionevolmente rafforza l'effetto della definitiva interruzione della prescrizione riconosciuto alla pronuncia della sentenza di primo grado (la proposta dell'ANM, superata dalla legge appena approvata, si limita più sensatamente a prevedere l'efficacia interruttiva della sola sentenza di condanna);

2) introduzione della regola dell'escussione a distanza dei testimoni, modalità che non consente di valutare adeguatamente l'attendibilità del teste nel suo atteggiarsi nello spazio fisico durante l'esame ed il controesame, virtualizzando di fatto l'oralità del processo;

3) acquisizione nel fascicolo del dibattimento, anche senza il consenso delle parti, delle annotazioni di polizia giudiziaria, quando sappiamo quanto sia necessario approfondire il contraddittorio nella formazione della prova proprio quando si esamina colui che ha svolto le indagini e potrebbe essere portatore, in assoluta buona fede, di convinzioni errate sulla responsabilità dell'imputato;

4) ripristino dell'appello incidentale del pubblico ministero sempre nella prospettiva di disincentivare la proposizione di appelli da parte della difesa.

Non si spiega la tendenziale idiosincrasia verso il procedimento di acquisizione della prova in contraddittorio davanti ad un giudice terzo e verso la funzione di controllo del giudice di appello. Eppure conosciamo la centralità che riveste la funzione del giudice del dibattimento nella formazione della prova e l'importanza del ruolo del giudice d'appello, atteso il numero significativo di sentenze riformate nel secondo grado sia in punto responsabilità sia in punto pena, aspetto quest'ultimo che non ha certo minore importanza.

Altre proposte sono senz'altro condivisibili. Solo alcuni esempi: la semplificazione del regime delle notificazioni quando l'imputato ha un difensore di fiducia (che non valga però per il difensore d'ufficio), l'abolizione dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità se non ha dichiarato di voler essere informata, l'introduzione della procedibilità a querela per le lesioni gravi o gravissime derivanti da incidente stradale (art. 590 *bis* c.p.).

Dobbiamo però intensificare il dibattito per trovare dei punti fermi condivisi da sottoporre al Governo in modo da renderli ineludibili nella prospettiva di

difendere il processo penale da derive populiste e scorciatoie inquisitorie incompatibili con i principi costituzionali. Ne propongo brevemente alcuni:

1) ampia depenalizzazione, estensione della procedibilità a querela, estensione dell'istituto della messa alla prova che ha dato buoni risultati in questi primi anni di applicazione;

2) rafforzamento o ridefinizione del ruolo dell'udienza preliminare che, così come oggi strutturata, rappresenta una fase processuale del tutto inutile in assenza della richiesta di riti alternativi;

3) rafforzamento dei riti alternativi ed in particolare del patteggiamento che non deve avere limiti di sorta, come è normale che sia in un processo accusatorio in cui il dibattimento è solo un'eventualità, con possibilità di anticipare la decisione sulle misure alternative, sulla falsariga della messa alla prova, già nella fase di merito. Solo così il patteggiamento diventerebbe una soluzione possibile per definire il processo con effetto deflattivo sui dibattimenti senza rinunciare alla pretesa punitiva dello Stato che invece viene svilita proprio dal "processo eterno".

Se si abbandonano gli slogan, non s'ideologizza l'approccio ai problemi e si procede sulla strada del proficuo scambio di esperienze si possono creare le concrete premesse per giungere a delle soluzioni condivise poiché la Giustizia non va invocata fideisticamente, come hanno fatto il Ministro degli Interni e della Giustizia guardando il cielo da una pista di atterraggio di un aeroporto in attesa di un latitante catturato dopo tanti anni.

Lo Stato non può invocare Giustizia, lo Stato deve dare Giustizia, con equilibrio e fermezza.

Il Presidente  
Alberto de Sanctis